DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un paese terzo ad un altro paese terzo attraverso il territorio della Comunità

(93/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 12,

considerando che con la decisione 93/13/CEE del 22 dicembre 1992 la Commissione ha stabilito le procedure per i controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi [3];

considerando che tali procedure generali devono essere integrate dalla definizione delle modalità di controllo dei prodotti destinati a venir immagazzinati presso depositi franchi, zone franche oppure depositi doganali; che dette modalità devono in particolare consentire di mantenere sotto sorveglianza, durante il magazzinaggio e il trasporto, i prodotti che non risultano conformi alla normativa comunitaria, né, ove del caso, alle disposizioni nazionali ad essi applicabili;

considerando che, d'altro canto, è opportuno determinare l'ampiezza dei controlli riguardanti i prodotti in transito sul territorio della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Senza pregiudizio delle disposizioni della decisione 92/571/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio [4], i prodotti che entrano nella Comunità in provenienza da paesi terzi e che sono destinati ad una zona franca o ad un deposito franco, ovvero che sono destinati a venir immagazzinati in regime di deposito doganale o di deposito temporaneo, sono sottoposti, presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione in provenienza da paesi terzi:

— ai controlli di cui agli articoli 4 e 8 della direttiva 90/675/CEE, se si tratta di prodotti armonizzati;

— ai controlli di cui agli articoli 4 e 11 della direttiva 90/675/CEE, se si tratta di prodotti non armonizzati.

2. In tutti i casi, il veterinario ufficiale rilascia un documento redatto in base all'allegato B della decisione 93/13/CEE, con il quale attesta che i prodotti sono stati sottoposti ai controlli indicati al paragrafo 1.

3. Per l'inoltro dei prodotti a destino di cui al paragrafo 1 e per il loro trasporto da un deposito ad un altro deposito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il trasporto va effettuato sotto controllo doganale, su un mezzo di trasporto sigillato dall'autorità competente;

b) l'autorità competente che autorizza il trasporto ne informa l'autorità competente del deposito di destinazione tramite il sistema ANIMO oppure, in attesa dell'entrata in funzione integrale dello stesso, mediante un sistema di telecomunicazioni o qualsivoglia sistema di trasmissione di dati;

c) i prodotti devono essere scortati da un documento conforme al modello riprodotto nell'allegato B della decisione 93/13/CEE nel quale si attesta che hanno superato i controlli di cui alla direttiva 90/675/CEE, nonché da una copia autenticata dei certificati o dei documenti veterinari originali relativi ai prodotti stessi; nel caso di un trasporto da deposito a deposito, un documento conforme al modello riprodotto nell'allegato B della decisione 93/13/CEE sarà rilasciato in base ai documenti che scortano la partita o le partite al momento dell'arrivo al deposito, nonché in base ai controlli veterinari effettuati durante la permanenza dei prodotti in deposito in conformità dell'articolo 5 e 6 della direttiva 90/675/CEE.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.

Articolo 2

1. I depositi designati conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/675/CEE devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

— rispondere alle condizioni di riconoscimento stabilite dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto i o prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;

— essere sotto il controllo permanente dell'autorità competente;

— disporre di una registrazione quotidiana di tutti i prodotti in entrata o in uscita dal deposito;

— disporre di locali destinati esclusivamente alle autorità competenti che effettuano i controlli veterinari.

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie:

— per verificare che le condizioni relative alla designazione dei depositi continuino ad essere soddisfatte;

—per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dal deposito;

— per eseguire tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione o sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1 della presente decisione e a norma dell'articolo 7 della direttiva 90/675/CEE, uno Stato membro può autorizzare l'introduzione sul proprio territorio di prodotti che non soddisfano né le condizioni poste dalla normativa comunitaria, né, ove si tratti di prodotti per i quali le norme che disciplinano gli scambi non sono state armonizzate, le disposizioni nazionali applicabili ai fini del magazzinaggio in una zona franca o in un deposito franco; in tal caso, oltre ai requisiti già indicati al citato articolo 7 della direttiva 90/675/CEE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di introduzione in provenienza da paesi terzi deve accertare che i prodotti siano realmente destinati, dopo il magazzinaggio, alla spedizione verso un paese terzo;

b) i prodotti devono essere immagazzinati in locali separati da quelli riservati ai prodotti destinati ad essere immessi al consumo sul territorio della Comunità;

c) i prodotti non devono essere sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie all'immagazzinamento o alla divisione della partita in vari lotti senza modificare l'imballaggio d'origine;

d) il trasporto dei prodotti in questione verso la zona franca o il deposito franco di destino, ovvero da una zona franca o da un deposito franco verso un'altra zona franca o un altro deposito franco deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

— l'operatore deve fornire la prova che l'autorità competente del deposito franco o della zona franca di destinazione non si oppone all'introduzione dei prodotti;

— l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di introduzione in provenienza da paesi terzi, del deposito franco o della zona franca da cui sono spediti i prodotti deve annotare, sui certificati o documenti veterinari, l'avvenuto passaggio o magazzinaggio dei prodotti;

— il trasporto dev'essere effettuato sotto controllo doganale, con un mezzo di trasporto a chiusura ermetica, identificato e sigillato dall'autorità competente in modo che non sia in alcun modo possibile aprire il contenitore senza rompere i sigilli;

— l'autorità competente che autorizza il trasporto deve informarne l'autorità competente della zona franca o del deposito franco di destinazione tramite il sistema ANIMO oppure, in attesa dell'entrata in funzione integrale dello stesso, mediante un sistema di telecomunicazioni o qualsivoglia sistema di trasmissione di dati;

— i mezzi di trasporto terrestri utilizzati devono venir puliti e disinfettati, sotto la responsabilità dell'autorità competente, prima di essere impiegati per un altro trasporto;

— l'autorità competente della zona franca o del deposito franco di spedizione e quella della zona franca o del deposito franco di destinazione devono adottare tutte le misure atte ad evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica o per la salute animale, tanto durante il trasporto, quanto durante il magazzinaggio e la ripartizione della partita;

— i prodotti devono essere scortati dai certificati o documenti veterinari originali;

e) l'autorità competente deve adottare tutte le misure necessarie:

— per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dei prodotti dal deposito franco o dalla zona franca;

— per eseguire tutti i pertinenti controlli atti ad evitare qualsiasi alterazione o sostituzione di prodotti immagazzinati nel deposito franco o nella zona franca.

Articolo 4

1. L'autorità competente può operare controlli documentali per sondaggio dei prodotti caricati a bordo di aerei o di navi che collegano due paesi terzi e che fanno scalo sul territorio della Comunità.

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono trasbordati su un altro aereo o su un'altra nave, l'autorità competente deve esserne informata e può effettuare un controllo documentale dei prodotti trasbordati.

3. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono scaricati e immagazzinati temporaneamente nel punto d'ingresso nella Comunità in attesa di venir inoltrati verso un paese terzo predeterminato, l'autorità competente adotta le seguenti misure :

a) effettua un controllo documentale ed accerta l'identità dei prodotti ;

b) informa l'operatore che esso è obbligatoriamente tenuto a spedire i prodotti verso il paese terzo predeterminato, entro un termine che la stessa autorità competente provvede a stabilire e con un mezzo di trasporto identificato ;

c) sottopone ai controlli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 i prodotti che non siano stati spediti verso il paese terzo predeterminato entro il termine indicato ;

d) per tutta la durata del magazzinaggio, adotta le misure necessarie per evitare alterazioni o sostituzioni dei prodotti in questione.

4. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, all'atto della spedizione verso il paese terzo i prodotti sono scortati dai certificati o documenti veterinari originali.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che qualsiasi inosservanza delle disposizioni della presente decisione, ed in particolare di quelle di cui agli articoli 3 e 4, venga punita con una sanzione efficace, proporzionale e dissuasiva, comminata alla persona fisica o giuridica responsabile dell'inosservanza stessa.

Articolo 6

Ferma restando la legislazione comunitaria in materia di salute animale, gli Stati membri possono autorizzare, in applicazione delle rispettive legislazioni nazionali, l'importazione sul loro territorio di partite di prodotti di origine animale destinati ad esposizioni o fiere commerciali.

Gli Stati membri che autorizzano siffatte importazioni adottano i provvedimenti necessari per garantire che, dopo la conclusione delle esposizioni o delle fiere, i prodotti di cui trattasi siano distrutti o rispediti verso il paese terzo d'origine.

Articolo 7

Per tener conto dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione anteriormente al 31 dicembre 1993.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione